



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 4 del 14/01/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2013, n. 2376

Beni ex ERSAP autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale del 30 Giugno 1999 n. 20 e s.m.i.

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dalla competente Struttura del Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente dello stesso Servizio Riforma Fondiaria, riferisce quanto segue:

con L.R. n°18 del 4.7.1997 la Regione Puglia, subentrata al soppresso ex ERSAP, ha istituito la Gestione Speciale Riforma Fondiaria per la gestione dei terreni e delle opere di Riforma fondiaria "...sulla base di direttive della Giunta Regionale", successivamente adottate con deliberazione giuntale n. 3985 del 28.10. 1998;

con L.R. n° 5 del 20.01.1999 detto settore ha assunto la denominazione di Settore Riforma Fondiaria - Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;

con L.R. n° 20 del 30.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni sono state dettate norme e altre disposizioni per la definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei beni di Riforma Fondiaria;

con Deliberazione di G.R. n. 1351 del 28.07.2009 e successivo D.P.G.R. n. 787 del 30.07.2009, la denominazione del predetto Settore è stata cambiata in: Servizio Riforma Fondiaria;

con l'art.31 comma 2 della L.R. n. 38 del 20.12.2011 e successiva D.G.R. n. 353 del 28.02.2012, sono state individuate le attività di ordinaria gestione rimaste in capo al Servizio Riforma Fondiaria;

con Delibera di G.R. n° 2636 del 04.12.2012 il dott. Giuseppe LEO è stato nominato Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria,

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3985 del 28/10/1998 avente ad oggetto: " art. 5 della Legge Regionale n. 18/97 concernente la Gestione Speciale di Riforma Fondiaria. Direttive per lo svolgimento dei compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di Riforma Fondiaria", con la quale in attuazione dei principi contenuti nella Legge Regionale 7/97, vengono disciplinate le funzioni di ordinaria amministrazione distintamente dalle attività di straordinaria amministrazione;

VISTA la Direttiva allegata alla citata deliberazione che individua tutte le attività configurabili in "ATTRIBUZIONE PATRIMONIALE DISPOSITIVA" da sottoporre al preventivo controllo del Comitato Tecnico Consultivo (istituito con L. R. n. 18/97 art. 2), in particolare:

1. i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della Legge n.386/76 in possesso (precario) di manuale ed abituale coltivatore della terra senza preventivo formale provvedimento deliberativo degli organi istituzionali dell'Ente soppresso o del Commissario Liquidatore;

2. i provvedimenti di assegnazione e vendita di unità poderali di cui all'art.10 della legge n.386/76, tornati in disponibilità a seguito e per effetto di rinuncia dal precedente assegnatario, revoca o esercizio del diritto di prelazione;

3. i provvedimenti di trasferimento a titolo oneroso gratuito di beni di cui all'art.11 della legge n.386/76 per i quali non sia stato adottato formale provvedimento deliberativo di trasferimento degli organi istituzionali dell'ente soppresso o del Commissario liquidatore.

VISTO l'art. 16 della L.R.20/99 (Terreni occupati da costruzioni abusive) che recita: "i terreni che ritornano nella disponibilità della Gestione Speciale della Riforma Fondiaria a seguito di revoca o rinuncia e la cui destinazione agricola risulti irrimediabilmente compromessa dalla realizzazione di costruzioni abusive sono considerati, per le superfici interessate dall'abusivismo, non più utilizzabili a fini agricoli, e pertanto alienabili ai sensi dell'art. 11 della legge n. 386/76 e della presente legge, indipendentemente dall'esito della pratica di sanatoria attiva presso il Comune competente";

VISTO l'art. 13 della L.R.20/99, in attuazione di quanto disposto dal 3° comma, lett. a-b, che autorizza "l'alienazione dei beni non in disponibilità in favore degli attuali possessori al prezzo di vendita costituito dalla sommatoria del valore di stima determinato dall'Agenzia del Territorio, dei canoni concessori o d'uso, come determinati da ERSAP, e dalle spese sostenute per oneri relativi a eventuali misurazioni, visure catastali o frazionamenti e sopralluoghi, resisi necessari per la definizione dell'atto di vendita.";

CONSIDERATO CHE

- nel "Piano di liquidazione dell'ex Ersap", approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 225 del 28 ottobre 2002, (ultimo aggiornamento anno 2009) vengono individuate le attività dismissive rilevanti tra cui i "beni immobili dell'ex Ersap che, avendo persa la originaria destinazione di riforma, possono essere alienati, per la gran parte, (oltre 3.700), direttamente agli attuali conduttori e, per la parte residua, a terzi acquirenti a mezzo di pubblico incanto. Quasi 2/3 dei predetti immobili, presenti soprattutto lungo le coste della Puglia e, in particolare, lungo quelle della Provincia di Lecce, sono interessati da una diffusa ed intensa edificazione abusiva. Per questi ultimi sono in atto le procedure monitorie di individuazione dei singoli possessori e le relative istruttorie per l'adozione degli atti di cessione sia del terreno che del sedime delle opere realizzate, ai sensi del comma 7/ter dello stesso art.13."

- i terreni di cui all'unito elenco, provenienti dal frazionamento delle unità produttive assegnate ai sensi delle leggi di Riforma e revocate in seguito alla realizzazione di costruzioni abusive, sono rientrati nella disponibilità legale della Regione Puglia a seguito di revoca o rinuncia, così come previsto dall'art. 16 della L.R.20/99 e possono essere alienati agli attuali possessori secondo le disposizioni previste dall'art. 13 della medesima legge;

PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Consultivo, istituito con L.R. n. 18/97 art. 2, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 della L. R. n. 38 del 20.12.2011 è stato soppresso e che, a seguito dei chiarimenti applicativi emanati in ordine al citato art. 31 con Deliberazione di Giunta n. 353 del 28/02/2012, provvede il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, limitatamente ai provvedimenti di assegnazioni e di trasferimenti di cui ai punti sopra richiamati, con atto da sottoporre all'approvazione della Giunta tramite l'Assessorato competente;

sulla scorta dell'istruttoria eseguita dalla competente Struttura Posizione Organizzativa Tecnica LE/BR e dall'Alta Professionalità del Servizio Riforma Fondiaria, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, viene sottoposta all'approvazione della G.R. la vendita dei terreni provenienti dalle ex unità di riforma site sul territorio regionale, riportate nell'unito elenco, in favore degli attuali possessori, soggetti aventi titolo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 16 della Legge Regionale n. 20/99 e s.m.i.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria

Dr. Giuseppe Leo

L'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza dell'Organo Politico, ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 7/97, e tenuto conto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 29/07/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce alla presente proposta di provvedimento dal Funzionario P.O.Tecnica responsabile del procedimento, dall' A.P. e dal Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria e del Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta;

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 26 Aprile 1995 n.27, gli immobili oggetto del presente atto deliberativo, non fruibili per esigenze proprie o per altro uso pubblico;

- di autorizzare la vendita dei beni riportati nell'unito elenco, parte integrante e sostanziale del presente atto, in favore dei soggetti aventi titolo, in applicazione dell'art. 16 con le modalità previste dall'13 della Legge Regionale n. 20/99 e s.m.i.;

- di deputare il Dirigente del Servizio Riforma Fondiaria, a compiere tutti gli atti propedeutici alla stipula

dell'atto di vendita;

- di autorizzare il Dirigente del Servizio, o chi per lui incaricato, ove necessario, ad eseguire qualsiasi variazione catastale in merito a frazionamenti, accatastamenti, rettifica di eventuali errori materiali riguardanti l'identificazione catastale, correzione in diminuzione o in aumento della superficie/consistenza del bene, gli allineamenti catastali di cui al D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 e la precisazione della denominazione esatta dei soggetti che intervengono nel contratto di vendita;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola